

Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2019, n. 35-8461

Assegnazione non onerosa delle piantine prodotte dai vivai forestali regionali per la sostituzione di piante a seguito degli abbattimenti obbligatori per l'emergenza fitosanitaria legata al parassita *Anoplophora glabripenni*. Deroga ai criteri di assegnazione di cui alla D.G.R. n. 57-658 del 24/11/2014 per il periodo 2019-2020.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Vista la L.r. 4/2009 relativa alla gestione e promozione economica delle foreste che all'art. 22 sancisce che la Regione promuove la tutela della biodiversità e la diffusione delle specie arboree e arbustive autoctone indigene del territorio piemontese, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 e nel rispetto del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali).

Visto che:

- i vivai forestali della Regione Piemonte producono annualmente centinaia di migliaia di piante forestali autoctone, controllate e certificate sia dal punto di vista fitosanitario che da quello della provenienza, per poter offrire un prodotto vivaistico adatto alle condizioni stagionali tipiche del territorio piemontese;
- ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.r. 4/2009 la Regione Piemonte provvede direttamente alla gestione dei propri vivai forestali "Carlo Alberto" a Fenestrelle, "Fenale" ad Albano V.se e "Gambarello" a Chiusa Pesio, avvalendosi del personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale da essa dipendenti.

Vista la D.G.R. n. 57-658 del 24/11/2014, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il listino prezzi per l'assegnazione onerosa delle piante prodotte dai vivai forestali regionali e le Modalità di assegnazione delle piantine prodotte dai vivai forestali regionali.

Preso atto che nelle Modalità di assegnazione delle piantine prodotte dai vivai forestali regionali è previsto che la Giunta Regionale possa derogare stabilendo condizioni diverse da quelle approvate, quando l'assegnazione di piante risponda a interessi o obiettivi regionali o quando sia concordata con Enti Pubblici sulla base di Atti deliberativi o Convenzioni.

Considerato che:

- a fine luglio 2018 è stato rinvenuto, per la prima volta in Piemonte, il coleottero cerambicide *Anoplophora glabripennis*, nel Comune di Vaie (TO), e a metà settembre 2018 l'insetto è stato ritrovato anche nel Comune di Cuneo;
- *Anoplophora glabripennis* è un organismo nocivo da quarantena, inserito nell'allegato I della direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000 n. 2000/29/CE, e rappresenta una seria minaccia per le piante ornamentali, arboree e arbustive, per gli ecosistemi urbani e forestali; le piante attaccate dall'insetto appartengono ai seguenti generi: *Acer* spp. (acero), *Aesculus* spp. (ippocastano), *Alnus* spp. (ontano), *Betula* spp. (betulla), *Carpinus* spp. (carpino), *Cercidiphyllum* spp. (katsura), *Fagus* spp. (faggio), *Fraxinus* spp. (frassino), *Koelreuteria* spp. (albero delle lanterne cinesi), *Platanus* spp. (platano), *Populus* spp. (pioppo), *Salix* spp. (salice), *Tilia* spp. (tiglio) e *Ulmus* spp. (olmo). Gli adulti di *Anoplophora glabripennis* si nutrono a spese di foglie, piccioli e della corteccia di giovani getti, mentre le larve scavano estese gallerie nei tronchi e nei rami, con forte deperimento delle piante che possono andare incontro a schianti o morire nell'arco di alcuni anni.

Preso atto che:

- il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, in collaborazione con l'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente (I.P.L.A S.p.A.), con le Amministrazioni comunali di Vaie e Cuneo e con i Carabinieri Forestale di Torino e Cuneo, ha tempestivamente attivato interventi di contrasto alla diffusione dell'insetto e di monitoraggio; inoltre il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici ha comunicato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Servizio Fitosanitario Centrale con nota prot. 23281/A1703A del 31/07/2018, il ritrovamento di *Anoplophora glabripennis* nel Comune di Vaie (TO) e con nota prot. 26871/A1703A del 21/09/2018 il ritrovamento nel Comune di Cuneo; i focolai di Vaie e Cuneo sono stati rispettivamente notificati alla Commissione UE mediante il portale "Europhyt" in data 02/08/2018 Outbreak N. 596 e in data 24/09/2018 Outbreak N. 628;

- il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, con D.D. 902 del 10 agosto 2018 "Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893. Misure obbligatorie per il controllo e l'eradicazione del tarlo asiatico *Anoplophora glabripennis* nella Regione Piemonte. Definizione delle zone delimitate e applicazione delle misure fitosanitarie ufficiali di eradicazione" ha effettuato la prima demarcazione relativa al focolaio di Vaie e con la con la D.D. n. 1086 del 29 ottobre 2018 "Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893. Misure obbligatorie per il controllo e l'eradicazione del tarlo asiatico *Anoplophora glabripennis* nella Regione Piemonte. Definizione della zona delimitata nel Comune di Cuneo" è stata delimitata l'area di presenza nella zona di Cuneo.

Considerato che:

- la Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 prevede alcune misure obbligatorie particolarmente impattanti fra cui l'abbattimento delle piante infestate e delle piante che presentano segni causati dall'organismo nocivo nonché delle piante asintomatiche appartenenti ai generi *Acer* spp. (acero), *Aesculus* spp. (ippocastano), *Alnus* spp. (ontano), *Betula* spp. (betulla), *Carpinus* spp. (carpino), *Cercidiphyllum* spp. (katsura), *Fagus* spp. (faggio), *Fraxinus* spp. (frassino), *Koelreuteria* spp. (albero delle lanterne cinesi), *Platanus* spp. (platano), *Populus* spp. (pioppo), *Salix* spp. (salice), *Tilia* spp. (tiglio) e *Ulmus* spp. (olmo), ricadenti nel raggio di 100 metri attorno alle piante infestate, sia su suolo pubblico sia su suolo privato;

- la Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 prevede inoltre un monitoraggio intensivo volto a verificare la presenza dell'insetto *Anoplophora glabripennis* sulle piante ospiti, facendo particolare attenzione alla zona cuscinetto (con un raggio di almeno 2 km oltre i confini della zona infestata), e comprendente almeno un'ispezione all'anno utilizzando tecniche in grado di rilevare l'infestazione all'altezza della chioma. Ove opportuno, viene effettuato un campionamento distruttivo mirato;

- il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici ha effettuato una prima parte dei monitoraggi tra agosto e dicembre 2018 individuando in modo puntuale le piante da abbattere in entrambi i focolai; le piante da abbattere sono state individuate sia su suolo pubblico sia su suolo privato.

Considerato che:

- con D.G.R. 26 – 7691 del 12/10/2018 "D.lgs. 214/2005. Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893. Misure obbligatorie per il controllo e l'eradicazione del tarlo asiatico *Anoplophora glabripennis* nella Regione Piemonte" è stato preso atto dell'emergenza causata dalla presenza dell'insetto *Anoplophora glabripennis* sul territorio piemontese ed è stato assicurato l'impiego degli operai forestali regionali nelle operazioni di abbattimento;

- a partire dal 12 novembre 2018 sono stati attivati, con l'impiego degli operai forestali regionali, gli abbattimenti delle piante infestate e delle piante limitrofe asintomatiche come previsto dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893.

Nel 2018 sono state abbattute:

n. 326 piante a Vaie (concludendo l'eradicazione del focolaio);

n. 317 piante a Cuneo; restano da abbattere ancora circa 50 piante nel 2019 .

Preso atto che:

- gli abbattimenti obbligatori hanno comportato la distruzione di un elevato numero di piante con un particolare impatto sull'ambiente e sui cittadini che sono stati oggetto delle misure obbligatorie;
- è necessario prevedere una sostituzione delle piante abbattute con altre piante di specie non sensibili ad *Anoplophora glabripennis* visto l'impatto che tali estirpi hanno comportato.

Ritenuto opportuno che tale sostituzione sia effettuata attraverso l'assegnazione non onerosa delle piante prodotte dai vivai forestali regionali.

Ritenuto che, in relazione alla situazione di emergenza sia necessario prevedere una deroga rispetto ai criteri e alle modalità di assegnazione non onerosa delle piantine prodotte dai vivai forestali regionali previste nell'allegato B della D.G.R. n. 57-658 del 24/11/2014, al fine di provvedere all'assegnazione gratuita per motivi fitosanitari a seguito di interventi di estirpo obbligatorio.

Considerata la necessità per gli anni 2019 e 2020 che le piante siano assegnabili a soggetti pubblici o privati nelle aree delimitate con provvedimenti regionali e ai soggetti aventi diritto individuati dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, che ne facciano richiesta anche in termini diversi dal 15 febbraio e 15 settembre validi per la presentazione delle istanze di assegnazione non onerosa.

Ritenuto opportuno che il provvedimento di assegnazione non onerosa da parte del Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli avvenga a seguito della presentazione di specifica richiesta da parte dei soggetti interessati e in base alla quantificazione del numero di piante necessarie alle sostituzioni degli esemplari abbattuti effettuata dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici.

Ritenuto opportuno che l'assegnazione non onerosa possa riguardare piantine anche di dimensioni superiori ai 70 cm di altezza.

Considerato che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione Piemonte poiché le spese per la produzione delle piante che verranno assegnate gratuitamente sono comprese nei costi di funzionamento dell'attività vivaistica regionale.

Dato atto che le procedure attuative per l'assegnazione e la quantificazione delle piante assegnabili saranno definite con successivi atti del Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 1-4046 del 17.10.2016.

Visto l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

- di prevedere per gli anni 2019 e 2020 una sostituzione delle piante abbattute a seguito degli abbattimenti obbligatori per emergenze fitosanitarie con altre piante di specie non sensibili ad *Anoplophora glabripennis*;

- di derogare i criteri e le modalità di assegnazione non onerosa delle piantine prodotte dai vivai forestali regionali previste nell'allegato B della D.G.R. n. 57-658 del 24/11/2014, al fine di

provvedere per gli anni 2019 e 2020 all'assegnazione gratuita per motivi fitosanitari a seguito di interventi di estirpo obbligatorio, come di seguito indicato:

- le piante prodotte dai vivai regionali sono assegnabili a soggetti pubblici o privati nelle aree delimitate con provvedimenti regionali e ai soggetti aventi diritto individuati dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, che ne facciano richiesta anche in termini diversi dal 15 febbraio e 15 settembre validi per la presentazione delle istanze di assegnazione non onerosa;
- l'assegnazione non onerosa può riguardare piantine anche di dimensioni superiori ai 70 cm di altezza;
- di stabilire che il provvedimento di assegnazione non onerosa da parte del Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli avvenga a seguito della presentazione di specifica richiesta da parte dei soggetti interessati e in base alla quantificazione del numero di piante necessarie alle sostituzioni degli esemplari abbattuti effettuata dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici;
- di stabilire che le procedure attuative per l'assegnazione e la quantificazione delle piante assegnabili siano definite con successivi atti del Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)